

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell'ambito del concorso EPSO/ADT/207/11

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- Condannare la Commissione a versare alla ricorrente EUR 10 000 a titolo di risarcimento per il danno morale causatole come conseguenza della decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-117/11)

(2012/C 25/136)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali che fissa i diritti a pensione di vecchiaia del ricorrente nonché del calcolo del numero di annualità da considerare ai fini della fissazione di tali diritti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata dall'APN il 28 luglio 2011, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 giugno 2011, volto all'annullamento delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, adottate il 3 marzo 2011, e più precisamente dell'articolo 9 delle citate disposizioni generali, e che l'APN ha considerato diretto avverso la decisione individuale notificata al ricorrente il 24 maggio 2011, la quale propone un nuovo calcolo delle annualità corrispondenti, nel regime pensionistico comunitario, all'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati dal ricorrente nell'ambito del regime nazionale di diritto belga;
- per quanto necessario, annullare parimenti la citata decisione 24 maggio 2011 nonché, se del caso, in applicazione dell'articolo 277 del Trattato CEE, le disposizioni generali di esecuzione del 3 marzo 2011, e più precisamente l'articolo 9 di tali disposizioni;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-118/11)

(2012/C 25/137)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all'origine professionale della malattia del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- L'annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petiti di cui alla domanda datata 30 giugno 2011, inviata alla Commissione in persona del legale rappresentante pro tempore ed all'APN della Commissione;
- la constatazione che è venuta in essere l'astensione, da parte della Commissione, dall'adottare una statuizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, inerente l'origine professionale dell'affezione da cui il collocamento a riposo del ricorrente, disposto con decisione datata 30 maggio 2005 sarebbe stato determinato, ovvero quantomeno dal procedere ad una revisione della statuizione de qua che, quod incertum est, sarebbe stata adottata dalla Commissione allorché la decisione 30 maggio 2005 fu emessa;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 4 250 euro, somma che, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 50 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 180° giorno successivo al 1° luglio 2011, la quale somma di 50 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 60 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270° giorno successivo al 10 luglio 2011, la quale somma di 60 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 75 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al 1° luglio 2011, la quale somma di 75 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 100 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al 1° luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 100 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-119/11)

(2012/C 25/138)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di

servizio a Luanda il 14, 16 e 19 marzo 2002, e, d'altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Conclusioni del ricorrente

- La dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della decisione, comunque formata, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 6 settembre 2010, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina della Commissione;
- quatenus oportet, la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, dell'atto, comunque formato, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda 6 settembre 2010 e per l'annullamento di quest'ultima, reclamo datato 20 marzo 2011;
- l'accertamento di ognuno dei fatti che agenti ovvero delegati della Commissione ovvero delegati di agenti della Commissione, in data 14 marzo 2002, in data 16 marzo 2002, ed in data 19 marzo 2002, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento, senza che neanche sommariamente quest'ultimo ne fosse stato informato ed invero senza che sapesse che ognuno di tali fatti sarebbe accaduto: (a) si introdussero proditoriamente, per più volte, nell'alloggio di servizio precedentemente assegnatogli dalla Commissione e sito in Luanda (Angola), nel quartiere Bairro Azul, alla Rua Americo Julio de Carvalho 101-103, a mezzo di effrazione ovvero chiavi illegittimamente detenute ovvero comunque illegittimamente utilizzate; (b) effettuarono delle fotografie, all'interno dell'alloggio de quo;
- l'accertamento dell'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni;
- la dichiarazione di illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;
- la condanna della Commissione a provvedere alla distruzione materiale delle fotografie;
- la condanna della Commissione a provvedere alla notificazione, all'attore e per iscritto, dell'avvenuta distruzione materiale, con, e ciò ad substantiam, dovizia di particolari in merito, in particolare la data il luogo e l'agente esecutore della distruzione materiale;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 20 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 10 000 euro per i danni derivanti dalle illecite introduzioni nell'alloggio de quo alle date del 14 marzo 2002, 16 marzo 2002 e 19 marzo 2002; (b) 10 000 euro per i danni derivanti dall'illicita effettuazione delle fotografie;